STATUTO ASSOCIAZIONE NET COMPANY ASSOCIATED

Art. 1 Costituzione

E` costituita ai sensi dell'art. 36 e ss. del codice civile l'Associazione Nazionale denominata Net Company Associated, in sigla NET.CO.A. o NETCOA.
L'associazione è retta dal presente Statuto, fondato su principi di solidarietà, di giustizia sociale, di uguaglianza, di democrazia e di autonomia, ma nel pieno e completo rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
L'associazione è indipendente da partiti o movimenti politici.

Art. 2 Sede e Durata

La sede legale dell'associazione è nel Comune di Milano, alla via del Gonfalone, 4.
La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto.
L'Associazione potrà deliberare, anche, l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata.

Agenzia Entrate Provinciale I di Napoli UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 1

Art. 3 Scopi sociali

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali delle micro, piccole e medie imprese ed imprese del così come individuate dalle norme dell'Unione Europea, nei settori di appartenenza dell'attività primaria, secondaria e terziaria esistenti (artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, servizi, socio-sanitario, pesca, nautica, costruzioni, trasporti, settore web etc.), nonché di tutti i settori che svolgono un'attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma cooperativa.
La rappresentanza dell'associazione si estende anche alle altre forme di lavoro autonomo e parasubordinato, nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, oltre che i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico.
Inoltre, l'associazione rappresenta e tutela nelle opportune sedi istituzionali gli interessi economici e sociali di tutti i professionisti che svolgono attività ad oggi non normate, in mancanza di specifiche regolamentazioni previste dall'ordinamento giuridico italiano.
A tal fine potrà:
- rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali;
- promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
-rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi;
- stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- istituire collegi di conciliazione ed arbitrato intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;
- promuovere, istruire e gestire servizi di consulenza, di assistenza, di formazione e di informazione di natura fiscale, amministrativa, legale, previdenziale, assistenziale, informatica, finanziaria, assicurativa, di consulenza del lavoro, avvalendosi anche di esperti dei vari settori, al fine di garantirne l'ottimale realizzazione e diffusione tra gli associati sul territorio nazionale ed all'estero;
-favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, nonché l'organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali in Italia ed all'estero di tutti gli associati svolgendo, anche, la necessaria attività di supporto per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse con l'estero.
- attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare eventi, ricerche, studi e convegni su temi economici, commerciali, di crescita e d' innovazione di impresa, etici e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;
- svolgere la necessaria attività di supporto per la promozione degli scambi e la internazionalizzazione delle imprese;
- promuovere ed istruire attività e servizi atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa anche in forma cooperativa, con particolare attenzione alla fase di avvio dell'impresa (le c.d. start-up) fornendo valutazioni, consulenze e soluzioni organizzative, strategiche e finanziare.
-assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, agricola e tecnica (CAF, CAA etc.) per la micro, piccola e media impresa, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti e pensionati nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico;
- promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
- promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e dei cittadini in genere;
- promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;
- stipulare convenzioni con l'INPS in conformità alle disposizioni di legge per la riscossione delle quote associative e di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate, dai lavoratori autonomi e dipendenti soci, nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico, anche per il tramite delle federazioni nazionali di settore costituite;

- stipulare convenzioni con l'INPS ed altri Enti per la riscossione delle quote associative su pensioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 OCTIES della legge n. 485 dell'11/08/72;
- stipulare convenzioni con l'INAIL ed altri Enti per la riscossione delle quote associative e per quant'altro di interesse per gli associati;
- stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui all'art. 3 del presente statuto;
-stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione al fine di promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia;
-favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;

Direzione
UFFICIO TE

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l'Associazione può compiere ogni atto giuridico, sia di carattere privato che pubblico, può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche e finanziarie ed immobiliari, assumere la Or partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali. L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi. L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

Art. 4 Soci

Possono essere soci della Net Company Associated le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.
I soci della Net Company Associated si distinguono in: soci fondatori; soci ordinari; soci sostenitori; soci collettivi; soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti dei soci ordinari e sono componenti di diritto dell'assemblea nazionale. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori coloro che condividendo gli scopi della Associazione vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica. Sono soci collettivi le altre associazioni nazionali, territoriali e di categoria operanti nei settori di cui all'art. 3, le associazioni di imprese, anche se costituite da imprese italiane con sede ed operatività all'estero, gli enti e le atre istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici di cui all'art.3. Sono soci onorari personalità o Enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.
I soci sono ammessi secondo le seguenti modalità e secondo quando indicato dal Consiglio Direttivo:
-La persona fisica, il titolare o il legale rappresentante delle imprese di cui all'art. 3 deve sottoscrivere una richiesta di adesione contenente l'accettazione degli scopi e delle norme del sistema associativo della Net Company Associated.L'ammissione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.
- Le associazioni e gli enti di cui all'art.4 devono presentare domanda di ammissione a firma del loro legale rappresentante al Consiglio Direttivo della Net Company Associated, allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione, copia dei verbali da cui si evincono le cariche sociali e copia autentica dell'atto deliberativo di adesione. L'ammissione con validità dalla data di accettazione della domanda è ritenuta rinnovata di anno in anno in assenza di formale atto di recesso.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci.

I Soci hanno diritto di usufruire di tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio previste dallo Statuto dell'associazione.
I soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, di eleggere e di essere eletti negli organismi direttivi e di controllo posti a garanzia dell'Associazione. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno, per contro, il dovere di osservare le norme statutarie della Net Company Associated, di attenersi a quanto deliberato dagli organi della Associazione e di versare la quota associativa annuale. L'entità delle quote associative da versare al momento dell'iscrizione e poi annualmente è stabilita dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio cessa:
1. per lo scioglimento dell'Associazione;
2. per recesso;
3. per l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a)per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno sociale;
b) per gravi inadempienze nei confronti degli organi sociali, per attività contrarie all'interesse dell'Associazione, per inadempienza dello Statuto o delle delibera adottate dagli organi sociali;
c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
d) per la contemporanea partecipazione ad altre Associazioni costituite per gli stessi scopi, o per scopi contrastanti.
L'esclusione e/o il recesso del Socio comportano automaticamente la decadenza da ogni carica o mandato eventualmente ricoperto o affidatogli.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio inadempiente gli addebiti che ad esso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art .7 Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

a. quote e contributi degli associati;
b. beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzai nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti d prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso Io svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
j. fondo di riserva;
k. redditi patrimoniali.

Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 5 (cinque) euro cadauna, né superiore a 500 (cinquecento) euro. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento l'associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione fatta dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento, la Net Company Associated, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico sarà depositato presso la sede dell'associazione entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale entro i sessanta giorni successivi; il bilancio preventivo, predisposto dal consiglio direttivo, e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico,sarà depositato entro il trentuno ottobre e approvato dall'Assemblea nazionale entro il 30 Novembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione Fenalca:
- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori o Revisore unico;
- Il Collegio dei Probiviri.

A garanzia della democraticità della struttura, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite, tranne il diritto ad avere un rimborso spese ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali.
Si stabiliscono, inoltre, i seguenti principi:
- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Principio del voto singolo;
- Sovranità dell'assemblea dei soci;
- Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 10 L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della Associazione **Net Company Associated.** Essa è costituita dai soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori dai delegati eletti dalla struttura nazionale e dalle strutture territoriali in regola con il versamento delle quote associative ed è rappresentativa di tutti i soci. L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale, ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente Nazionale. La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione, anche a mezzo di affissione in bacheca con relativa comunicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine è ridotto a cinque giorni prima.
L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede legale. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché il bilancio consuntivo annuale, anche esso predisposto del Consiglio Direttivo, e munito del controllo di legittimità ad opera del collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, se nominati.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, oltre che nei casi previsti dallo statuto, in tutti i casi di necessità quando vi sia richiesta di almeno 1/10 degli iscritti o quando la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- definire gli orientamenti generali dell'Associazione **Net Company Associated** e le linee direttive delle attività della stessa;
- eleggere il Presidente Nazionale ed il Vice-Presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota associativa annua a carico dei soci;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sui regolamenti e le modalità di attuazione delle Assemblee Nazionali e sul regolamento congressuale.
- deliberare sugli argomenti posti alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'eventuale scioglimento dell'associazione e sul devolversi del patrimonio residuo.

Agenzia Entrate Direzione Provi... Ufficio Territori...

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri. Esso è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il primo Consiglio Direttivo è definito in sede di costituzione dell'Associazione. Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo fino ad un massimo dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale.vIl Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti ed in ogni caso almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica, fax o raccomandata. In caso di urgenza, potrà essere convocato con mezzi idonei e con almeno due giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

-predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;

-trasmette il bilancio consuntivo annuale al Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico (se nominato) per il controllo di legittimità previsto dal presente Statuto;

-trasmette il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;

-assicura la gestione continuativa alla Associazione **Net Company Associated** attuando le delibere dell'Assemblea Nazionale ed amministrando il patrimonio dell'associazione;

-costituisce, trasferisce e regolamenta le strutture territoriali dell'Associazione secondo quanto previsto dall' art. 17 dello Statuto e ne controlla il regolare funzionamento, disponendone l'eventuale commissariamento ove ne ricorrano i presupposti ex art. 27 dello Statuto;

-al fine di istituire le suddette strutture territoriali, conferisce inizialmente l'incarico sindacale, della durata di 6 mesi e revocabile su valutazione dello stesso Consiglio, ai propri iscritti individuati sul territorio nazionale. La costituzione della sede territoriale è realizzata, a seguito di apposita delibera del Consiglio, al raggiungimento di specifici requisiti:

a)disponibilità di un locale/spazio adibito ad uso dell'attività dell'Associazione;

b)numero minimo di associati;

c)competenze professionali certificate (iscrizione ad albo di appartenenza)

-delibera sulle iscrizioni degli associati come previsto dal precedente art. 4;

-deliberare sulle modalità e sui termini con i quali le strutture territoriali devono versare all'Associazione Nazionale le quote associative versate dai soci;

-delibera sull'ammissione delle associazioni aderenti che abbiano avanzato richiesta scritta;

-deliberare sulle modalità e sui termini con i quali le associazioni aderenti devono versare all'Associazione le quote associative;

-può predisporre uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto;

-può predispone il regolamento congressuale.

Il Consiglio Direttivo può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Competono altresì al Consiglio Direttivo tutti gli atti di straordinaria amministrazione che, in via esemplificativa e non tassativa, vengono appresso indicati:

- acquistare, vendere, permutare, donare, conferire in società costituite o costituende, beni mobili ed immobili;
- assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie;
- assumere mutui e finanziamenti anche da istituti di Credito fondiario;
- prestare avalli, concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi;
- consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere.

Spetta al Consiglio Direttivo, qualora un organo direttivo o esecutivo di una struttura territoriale assuma comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Associazione **Net Company Associated**, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto, decidere, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, la revoca dell'incarico conferito. Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo, con decisione motivata da gravi inadempimenti, cessare l'adesione di ciascuna associazione aderente. Il provvedimento di cessazione dovrà essere motivato.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare accordi e adesioni con altri Sindacati, Federazioni e/o Confederazioni al fine di potenziare la crescita della **Net Company Associated.** Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. Il Consiglio Direttivo applica i lodi e le sanzioni assunte dal Collegio dei probiviri.

Art. 12 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Al Presidente Nazionale è attribuita la rappresentanza legale della Associazione Net Company Associated di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli è investito di tutti i più ampi poteri e potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale della Net Company Associated è affidata al Vice Presidente nazionale, anch'egli eletto dall'Assemblea Nazionale, con l'incarico di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente Nazionale:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno ed è responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, verso l'Assemblea Nazionale;
- convoca l'Assemblea Nazionale in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- nei casi di particolare urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- può compiere qualsiasi operazione bancaria e postale;
- è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, della ordinaria e della straordinaria amministrazione;
- può incassare, a nome e per conto dell'Associazione, somme e crediti;
- può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da Enti Pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato;
- può esonerare da responsabilità i Conservatori dei Registri immobiliari e di pubblici registri in genere.

Art. 13 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene definito in sede di costituzione dell'Associazione. Alla scadenza del primo mandato, il nuovo Comitato Esecutivo viene nominato, con votazione a maggioranza, dal Consiglio Direttivo e resta in carica per cinque anni. E' presieduto di diritto dal Presidente Nazionale ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, di cui un membro riveste la carica di tesoriere dell'Associazione il quale svolge i seguenti compiti:

a) predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al
Consiglio Direttivo;

b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa;

c) predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.

Il Comitato esecutivo, sulla base dei poteri statutari, provvede alla gestione dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici del Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva. Il Comitato Esecutivo, per motivi rilevanti ed urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo orientamenti ed approvazioni inerenti alle decisioni associative da prendere e le approvazioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 14 Collegio Dei Revisori Dei Conti o Revisore Unico

L'Assemblea Nazionale puo' determinare, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori o ad un Revisore Unico. Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso. I Revisori o il Revisore Unico durano in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercitano il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese concernenti il bilancio consuntivo e preventivo annuale della Associazione Net Company Associated e ne riferiscono con relazione scritta all'Assemblea Nazionale.

Art . 15 Collegio Dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri , se nominato, è eletto dall'Assemblea Nazionale. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di giurisdizione interna operata con arbitrato irrituale nel conoscere e risolvere tutte le controversie fra associati e l'Associazione Fenalca Esso delibera sui conflitti di competenza fra gli organi della Net Company Associated proposti dal Consiglio Direttivo e decide sui provvedimenti da adottare per le infrazioni allo Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, a secondo della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;
b) sospensione da uno a dodici mesi dell'iscrizione con destituzione da eventuali incarichi;
c) espulsione.

In caso di particolari gravità, e per il tempo necessario alle inchieste e fino alla decisione di primo grado, il Collegio dei Probiviri può sospendere cautelativamente l'iscritto della carica ricoperta.

Art. 16 Cariche sociali

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso,salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate ed un gettone presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali.

Art. 17 Articolazione territoriale.

L'Associazione Net Company Associated promuove e valorizza le specificità territoriali all'uopo istituendo strutture territoriali periferiche.

Le strutture territoriali sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto e hanno il compito di perseguire a livello periferico e secondo le linee di indirizzo e le direttive della Net Company Associated, gli scopi e le finalità indicate nell'art.3 dello statuto nazionale.Le strutture territoriali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento degli interessi generali della struttura Nazionale. Le strutture territoriali sono enti associativi autonomi, con competenza territoriale variabile da regionale a zonale.

Esse hanno un proprio patrimonio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e i rapporti da esse instaurati.

Ai fini di coordinamento con le attività della associazione nazionale e del perseguimento degli scopi generali dell'ente, le strutture territoriali si impegnano a mettere a disposizione della Net Company Associated, periodicamente ed in ogni caso su richiesta della struttura centrale, tutti i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Le strutture territoriali, i loro organi e/o i loro rappresentanti non possono mai validamente impegnare ed obbligare l'Associazione nazionale a nessun titolo o causale. Le strutture territoriali sono tenute al versamento delle quote associative corrisposte dai soci nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale. Gli statuti adottati dalle strutture territoriali devono essere conformi al modello approvato dal consiglio direttivo o comunque accettati dal consiglio direttivo. Ciascuna struttura territoriale indica ogni anno un proprio delegato per ogni 1000 (mille) soci avente il compito di partecipare e votare nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale. Al fine di garantire e promuovere la partecipazione all'assemblea nazionale le strutture territoriali possono aggregarsi per il raggiungimento della quota di 1000 soci richiesta per la nomina di un delegato.

Art. 18 Le Strutture Territoriali

La Struttura Territoriale costituisce una struttura di riferimento della Net Company Associated a livello territoriale. La struttura territoriale, nella propria autonoma responsabilità, si propone, in coerenza con gli indirizzi generali della Net Company Associated, di realizzare gli scopi istituzionali attraverso la rappresentanza, la formazione, l'organizzazione e la promozione di servizi sul territorio.

La struttura territoriale ha in particolare il compito di:

-gestire i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le istituzioni locali;

-elaborare le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi della Associazione naz

-garantire la rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti sul territorio di competenza;

-stipulare gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad essa demandate dal livello nazionale

Art. 19 Organi della struttura territoriale

Sono organi della struttura territoriale:

- -L'assemblea Territoriale
- -Il Consiglio Direttivo Territoriale
- -Il Presidente Territoriale
- -Il Collegio dei Revisori o revisore unico
- -Il Collegio dei Probiviri

Art. 20 L'Assemblea territoriale

L'Assemblea territoriale è il massimo organo deliberante della struttura. Essa è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti al libro soci. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, viene convocata dal Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente. La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione, anche a mezzo di affissione in bacheca della convocazione e la relativa comunicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni prima.

L'Assemblea Territoriale delibera:

-sulla nomina del Presidente Territoriale;

-sull'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale;

-sull'elezione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

-sulla nomina dei Delegati Territoriali, che dovranno partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale;

-sull' approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

-sulla quota associativa territoriale annua a carico dei soci

Art. 21 Il Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. Esso è eletto dall'Assemblea Territoriale. Ogni membro del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo Territoriale è presieduto di diritto dal Presidente eletto dall'Assemblea Territoriale. Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso in via ordinaria almeno ogni tre mesi. Esso, inoltre, si riunisce in via straordinaria su richiesta di due terzi dei suoi componenti. La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Territoriale: predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale; delibera in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari; assicura la gestione continuativa alla struttura territoriale attuando le delibere dell'Assemblea Territoriale; amministra il patrimonio territoriale; delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

Art. 22 Il Presidente Territoriale

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Territoriale e resta in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della struttura territoriale. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Territoriale e il Consiglio Direttivo . In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente territoriale. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente territoriale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 23 Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L'Assemblea determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori o ad un Revisore Unico.

Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori o il revisore unico esercita il controllo sulla corretta gestione amministrativa e contabile della struttura territoriale e ne riferisce, con relazione scritta, all'Assemblea Nazionale.

Art. 24 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Territoriale. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di giurisdizione interna operata con arbitrato irrituale nel conoscere e risolvere tutte le controversie fra associati e l'Associazione.

Art. 25 Denominazione delle strutture territoriali

Una volta istituite le strutture territoriali assumono ad ogni effetto la denominazione "Net Company Associated" seguita di regola dal nome della regione, provincia, comune o zona di competenza e adottano il logo dell'Associazione. È possibile adottare una diversa denominazione di complemento a quella sopra indicata solo se concordato e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 26 Coordinamento regionale ed interregionale

Ai fini di una adeguata organizzazione e del migliore perseguimento degli scopi associativi il consiglio direttivo Nazionale potrà affidare alle strutture territoriali ritenute più idonee il coordinamento delle attività sindacali a livello regionale o interregionale.

I Coordinamenti Interregionali non costituiscono articolazioni territoriali a sé stanti e non godono di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Essi sono riconosciuti quali luoghi di indirizzo e di coordinamento organizzativo delle strutture territoriali e di tutte le attività e iniziative promosse a livello regionale o interregionale. Tutte le strutture presenti nel territorio di riferimento, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e patrimoniale, dovranno adeguarsi alle linee direttive stabilite.

Art. 27 Commissariamento o scioglimento delle strutture territoriali

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento disporre il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali, nel caso di disapplicazioni delle direttive impartite o comunque in tutti i casi in cui si verifichino:

a) gravi irregolarità nella gestione;
b) inattività protratta nel tempo;
c) gravi violazioni del presente statuto o delle direttive dell'Associazione Nazionale;
d) assunzioni di iniziative lesive dell'immagine dell'Associazione e comunque contrastanti con gli scopi perseguiti dalla stessa.

Nei casi di particolare urgenza il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali può essere predisposto dal Presidente Nazionale, salvo ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione successiva. Il commissariamento della struttura territoriale comporta la sospensione di tutti gli organi delle strutture territoriali commissariate e l'attribuzione del potere esecutivo ad un commissario straordinario che, entro il termine massimo di 12 mesi, dovrà attivare la procedura necessaria o al rinnovo delle cariche associative o allo scioglimento della struttura territoriale.

Lo scioglimento della struttura territoriale comporta l'interruzione di qualunque legame con l'Associazione ed il divieto a qualunque uso, riproduzione o divulgazione del marchio della stessa. Le strutture territoriali potranno ricorrere contro il commissariamento rivolgendosi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 28 Associazioni e organizzazioni aderenti

All'Associazione **NET COMPANY ASSOCIATED** possono aderire altre associazioni o organizzazioni, con denominazione diversa dalla stessa, purché ne accettino espressamente gli scopi. L' accettazione è sancita dal Consiglio Direttivo e sempre in seguito ad una richiesta di adesione avanzata per iscritto. I soci delle associazioni aderenti sono soci della **Net Company Associated.**

Le associazioni o organizzazioni aderenti hanno l'obbligo di:

a) aggiornare annualmente l'Associazione Nazionale;

b) corrispondere annualmente, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale, il contributo associativo in proporzione al numero dei propri associati.

Le associazioni aderenti, in regola con il versamento delle quote associative, avranno a disposizione un voto per ogni 2000 (mila) associati nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale. Le associazioni aderenti inadempienti degli obblighi di cui punti precedenti a) e b) sono escluse dal diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea dell'Associazione Nazionale. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione **Net Company Associated** non è struttura gerarchicamente sovra ordinata delle singole associazioni o organizzazioni aderenti e non può interferire nella nomina e/o direzione, ne tanto meno nella loro attività,delle persone che le rappresentano e le amministrano. Le associazioni o organizzazioni aderenti sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e le persone che le rappresentano non possono in alcun modo impegnare e/o obbligare la **Net Company Associated** e sono, pertanto, responsabili di tutte le obbligazioni da esse a qualsiasi titolo assunte, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico della **Net Company Associated.** Le associazioni o organizzazioni aderenti non possono utilizzare il marchio della **Net Company Associated** se non espressamente autorizzate e secondo le modalità concordate. Le associazioni o organizzazioni aderenti possono sempre recedere dall'adesione alla **Net Company Associated,** fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi per l'intero anno solare. Il Consiglio direttivo può, con decisione motivata da gravi inadempimenti o in caso di iniziative contrastanti gli scopi della Associazione o in caso di iniziative lesive per l'immagine della stessa, cessare l'adesione di ciascuna associazione o organizzazione aderente.

Art. 29 Scioglimento

In caso di liquidazione per qualsiasi causa dell'Associazione **NET COMPANY ASSOCIATED** si applicheranno le norme all'uopo dettate dal codice civile.

Art. 30 Norme finali e transitorie
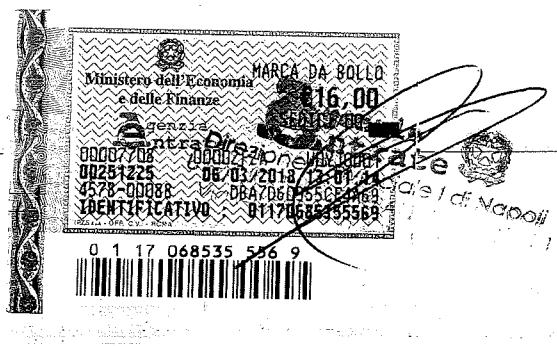
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni previste in materia dal codice civile in vigore e da ogni altra normativa.